



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco

ORDINANZA N° 19/2014

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Antioco:

- VISTA** la nota del Ministero della Salute prot. DGSAN 0025442-P- del 10/08/2010 recante le indicazioni operative condivise in ambito di Coordinamento Interregionale per la Sicurezza alimentare al fine dei controlli sanitari presso i punti di sbarco e sulle operazioni di trasporto di prodotti della pesca al primo stabilimento di destinazione di cui al Regolamento CE 854/2004, allegato III, capo I;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** Il Regolamento di esecuzione (CE) N. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTA** la nota di risposta della competente ASL n°7 di Carbonia, protocollo n° P.G. 2014/7221 del 24.03.2014, relativa i punti di sbarco per i prodotti della pesca e dei ricci nei porti di Sant'Antioco e Calasetta;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 27/2012 emessa in data 09 maggio 2012 relativa il deposito di attrezzi da pesca lungo il banchinaggio dei Porti Commerciali di Sant'Antioco e Calasetta;
- CONSIDERATA** la necessità prioritaria, in capo all'Autorità Marittima, di porre in essere tutti quegli atti preordinati per tutelare la pubblica incolumità, regolamentare la navigazione ed il traffico nella zona di mare interessata, salvaguardare la vita umana in mare, nonché la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino costiero;
- VISTI** gli artt. 17, 62, 65, 81 del Codice della Navigazione, e gli Articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima);

RENDE NOTO

che a far data dal 09 giugno 2014, sono disciplinate, in base alle disposizioni che seguono, i punti di sbarco del pescato, nonché il deposito degli attrezzi da pesca, nei Porti di Sant'Antioco e Calasetta, individuati negli stralci planimetrici in allegato alla presente ordinanza.

E, pertanto;

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione e finalità del provvedimento)

La presente Ordinanza disciplina le *operazioni e le comunicazioni* da effettuarsi da parte dei Comandanti delle Unità da pesca nonché le attività di imbarco, sbarco commercializzazione di tutte le specie ittiche (***ad eccezione del tonno rosso*** per il quale rimangono invariate le disposizioni riportate nell'ordinanza 11/2011), presso le banchine dei porti/approdi ricadenti sotto la giurisdizione di questo Circondario Marittimo.

Scopo del presente provvedimento è di dare concretezza agli adempimenti posti in capo dell'Autorità Marittima e contemplati nella vigente normativa comunitaria e nazionale e regionale, finalizzati a garantire:

1. al *Personale deputato al controllo*:
 - l'acquisizione dei dati riferiti alle catture,
 - la verifica della correttezza di impiego degli attrezzi da pesca,
 - la verifica della documentazione da produrre all'atto dello sbarco
2. il rispetto delle misure minime di "Sicurezza della navigazione" e sanitarie.

Articolo 2

(Definizione punti di sbarco autorizzati)

Questa Autorità Marittima, visto il parere della locale A.S.L. in premessa, **considerato** il consistente traffico di unità da pesca locali di piccole, medie e grandi dimensioni, ed **al fine di** ottemperare a tutti gli adempimenti inerenti la regolamentazione della navigazione e del traffico nella propria giurisdizione, salvaguardare la vita umana in mare, nonché la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino costiero, **individua e definisce esclusivamente i seguenti punti idonei allo sbarco del prodotto ittico**:

- **Sant'Antioco**: Banchina di testata (dallo spigolo Sud-Ovest per una lunghezza di 85 mt) e di Ponente (dallo spigolo di SW per una lunghezza di 100 mt.) del Porto Commerciale (Vedi Allegato 1);
- **Calasetta**: Banchine A-B-E-F-G del Porto Pescherecci (Vedi Allegato 2).

Ai fini di garantire i minimi requisiti sanitari e di sicurezza della navigazione non è consentito lo sbarco del prodotto ittico in nessun altro luogo se non autorizzato, in via esclusiva, da questa Autorità Marittima.

Articolo 3

(Comunicazioni e adempimenti relativi allo sbarco del prodotto)

Al fine di consentire i previsti controlli da parte degli organi preposti, lo sbarco dei prodotti ittici deve avvenire nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 07:00 alle ore 11:00;
- dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
- dalle ore 22:00 alle ore 02.00.

In caso del tutto eccezionali, dovuti ad avarie od alle condizioni meteo marine particolarmente avverse tali da rendere difficoltoso l'ormeggio delle unità da pesca, lo sbarco del pescato può avvenire anche fuori dalle fasce orarie indicate ed in altri punti del porto, previo nulla osta dell'Autorità Marittima.

Per quanto concerne, lo sbarco dei prodotti echinoidei "RICCI DI MARE", gli stessi possono essere sbarcati **dall'alba al tramonto**, nei predetti punti meglio evidenziati negli allegati stralci planimetrici, previa autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.

Per tutte le unità da pesca iscritte in altri Compartimenti Marittimi è **obbligatoria** la comunicazione preventiva dell'intenzione di sbarco del prodotto ittico che avverrà su indicazioni dell'Autorità Marittima.

Articolo 4 **(Rispetto delle norme igienico-sanitarie)**

Gli operatori del settore della pesca che utilizzano uno dei punti di sbarco di cui all'articolo 2 della presente Ordinanza, sono tenuti all'osservanza delle seguenti indicazioni:

- le operazioni di sbarco del pescato devono avvenire nel più breve tempo possibile;
- deve essere evitata qualsiasi contaminazione del pescato o delle attrezzature e materiali destinati a venire a contatto con il pescato;
- devono essere tenuti separati, nello spazio o nel tempo, lo scarico dei prodotti della pesca e l'approvvigionamento del carburante;
- mantenere pulita la banchina dopo aver ultimato le operazioni di scarico;
- devono effettuare un controllo visivo per l'esame dei parassiti manifestamente visibili, provvedendo alla toelettatura dei prodotti ittici ove possibile ovvero alla loro esclusione dal consumo.

Articolo 5 **(Deposito attrezzi da pesca in banchina)**

In corrispondenza dell'ormeggio delle unità da pesca, i rispettivi titolari possono depositare sulla banchina del Porto Commerciale di Sant'Antioco e Calasetta, gli attrezzi autorizzati e riportati nella licenza, fermo restando l'effettivo esercizio dell'attività.

Il deposito degli attrezzi potrà avvenire in osservanza delle seguenti condizioni:

- devono essere posizionati, in ordine ed in prossimità del ciglio banchina, parallelamente alla stessa, su carrelli rotabili rialzati per evitare il contatto diretto con il suolo, aventi le seguenti dimensioni:
 - lunghezza compresa tra mt. 1,50 e mt. 2,00;
 - larghezza compresa tra mt. 1,00 e mt. 1,50;
- Gli attrezzi devono essere coperti con appositi teli ben assicurati alle attrezzature, su cui sia visibile il numero di matricola dell'unità da pesca titolare dell'attrezzatura da pesca depositata;
- Gli attrezzi devono essere separati e distanziati l'uno dall'altro al fine di consentire l'esatta individuazione della tipologia dell'attrezzo;
- Prima dello sbarco/deposito gli attrezzi devono essere accuratamente ripuliti da residui dei prodotti della pesca;
- Dell'avvenuto deposito deve essere data tempestiva comunicazione all'Autorità Marittima;
- Qualora ne ricorra la necessità, l'area di banchina oggetto di deposito dovrà, comunque, essere immediatamente liberata a seguito di semplice richiesta, anche verbale, da parte dell'Autorità Marittima.

In ogni caso gli attrezzi da pesca devono essere conformi alle previsioni del regolamento CE 1967/06 e successive modifiche ed integrazioni, e soddisfare le caratteristiche di "marcatura" previste dal Regolamento CE 404/2011, al fine di consentire l'immediata definizione dei legittimi proprietari, mediante l'apposizione di targhetta non deteriorabile contenente le previste informazioni.

Gli attrezzi da pesca depositati sul demanio marittimo del Circondario Marittimo di Sant'Antioco in violazione delle norme di cui al presente articolo saranno assimilati a rifiuti speciali e pertanto verranno fatti rimuovere con costo di smaltimento a carico del contravventore.

Articolo 6 (Abrogazioni)

L'Ordinanza n° 27/2012 emessa in data 09.05.2012, citata in premessa è ABROGATA. Tutte le altre disposizioni regolamentari in contrasto con la presente Ordinanza sono da ritenersi ABROGATE.

Articolo 7 (Pubblicità e Sanzioni Amministrative)

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante:

- l'affissione all'albo;
- l'inclusione alla pagina web "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/santantioco,
- opportuna diffusione a mezzo organi di informazione.

La presente Ordinanza entra in vigore il **09 giugno 2014** – ad eccezione del disposto di cui all'art.5 che entrerà in vigore il **01 luglio 2014**.

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e ove ricorra, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Sant' Antioco, 15.05.2014.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Enrico MARTIS

PUNTI DI SBARCO RICCI SANT'ANTIOCO



PUNTO DI SBARCO

LUNGO MARE NASSIRIYA PRESSO POMPE EX SARIDAMAG.

PUNTI DI SBARCO PESCATO SANT'ANTIOCO

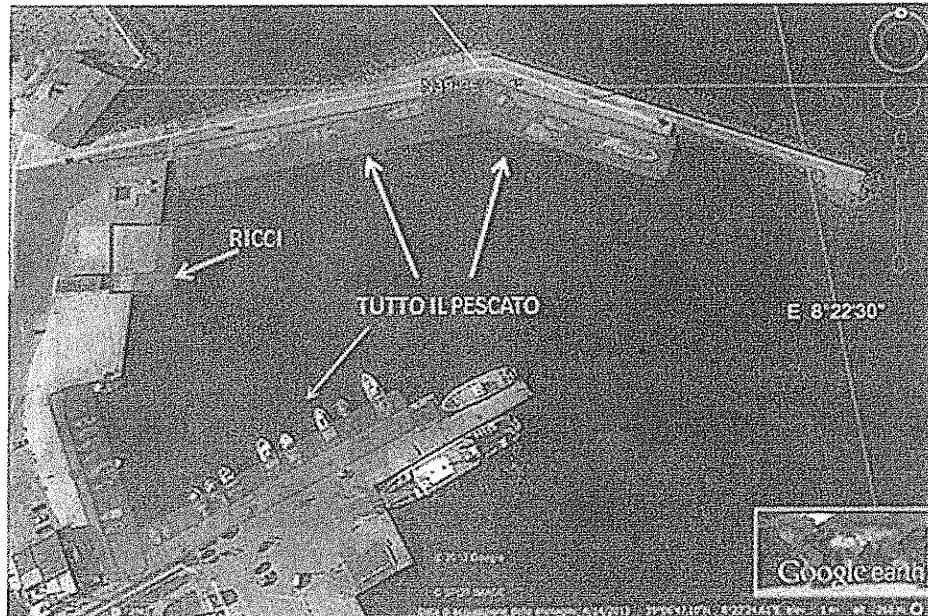


PUNTO COMMERCIALE SANT'ANTIOCO

PUNTI DI SBARCO

Allegato ORDINANZA n° 19/2014.

PUNTI DI SBARCO CALASETTA



PORTO COMMERCIALE CALASETTA.

Allegato ORDINANZA n° 19/2014.